



DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE

***NOTIZIE, AGGIORNAMENTI NORMATIVI E GIURISPRUDENZIALI, EVENTI IN
MATERIA DI IMMIGRAZIONE***

N. 1/ Gennaio 2011

Per inviare contributi o informazioni su progetti, eventi e pubblicazioni in materia di immigrazione è possibile scrivere a politicheimmigrazione@lavoro.gov.it

ATTUALITÀ

- ❖ La regione Lazio annuncia l'istituzione del registro degli assistenti familiari del Lazio

NORMATIVA

- ❖ Decreto flussi 2010 – Nuove quote di ingresso disponibili per lavoratori subordinati (non stagionali), lavoratori domestici e conversioni
- ❖ Direttiva rimpatri: scaduto il termine per il recepimento il Ministero dell'Interno detta le prime disposizioni operative per adeguare il diritto interno agli obblighi comunitari
- ❖ Fissati dall'Inps i nuovi importi per l'assegno sociale

NOTIZIE DALL'UE

- ❖ Il Parlamento Europeo approva le modifiche alla direttiva sui lungo soggiornanti: anche i rifugiati ed i beneficiari di protezione internazionale potranno ottenere il permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti
- ❖ Proposta di Direttiva sul permesso unico per soggiorno e lavoro – Il Parlamento Europeo non trova l'accordo

GIURISPRUDENZA

- ❖ Regularizzazione 2009 – La mancata sottoscrizione da parte del datore di lavoro del contratto di soggiorno non può pregiudicare il lavoratore straniero il quale, in presenza di tutti gli altri elementi previsti dalla legge, ha diritto al rilascio di un permesso per attesa occupazione
- ❖ Corte Costituzionale - Non è punibile lo straniero espulso che non lascia l'Italia perché indigente, anche se già inottemperante ad una precedente espulsione

ATTIVITÀ PARLAMENTARE

- ❖ Senato: iniziato l'esame del Disegno di Legge recante nuove disposizioni in materia di sicurezza pubblica (AS 2494)

PUBBLICAZIONI E PROGETTI IN CORSO

- ❖ Pubblicata dal Dipartimento per le Politiche Comunitarie una Guida sul riconoscimento delle qualifiche professionali

ATTUALITÀ

La regione Lazio annuncia l'istituzione del registro degli assistenti familiari del Lazio



29 dicembre 2010 – Istituito presso l'assessorato alle Politiche Sociali ed alla famiglia della Regione Lazio il Registro regionale degli assistenti familiari.

Il registro mira a rappresentare un punto di incontro certificato tra domanda e offerta di assistenza familiare. L'iscrizione al Registro sarà vincolata al possesso di requisiti minimi e di specifiche competenze da parte degli assistenti e diverrà, quindi, garanzia della loro affidabilità professionale: consultando gli elenchi che verranno creati nei vari comuni del Lazio, si potrà scegliere quell'assistente che per caratteristiche ed esperienze meglio potrà rispondere alle esigenze dei propri cari.

NORMATIVA

Fissati dall'Inps i nuovi importi per l'assegno sociale



L'Inps, con la circolare n. 167 del 30 dicembre 2010, ha comunicato che il nuovo importo per l'assegno sociale 2011 è pari a € 5.424,9 l'anno (con un aumento rispetto allo scorso anno di € 417,3).

L'assegno sociale è una prestazione di assistenza sociale erogata dall'INPS a coloro che hanno almeno 65 anni di età ed un reddito annuo inferiore a € 5.424,9. Spetta a cittadini italiani, comunitari ed ai cittadini extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Dal 1° gennaio 2009, per avere diritto all'assegno sociale occorre avere soggiornato legalmente ed in via continuativa in Italia per almeno 10 anni.

L'importo dell'assegno sociale è rilevante sotto diversi profili in quanto è il **parametro**:

- per ottenere il nulla osta all'ingresso per il **ricongiungimento familiare**: lo straniero che chiede il ricongiungimento per i propri familiari deve dimostrare di avere un reddito, pari almeno all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della sua metà per ogni persona da ricongiungere;
- per rilascio del **permesso CE per soggiornanti di lungo periodo**, rilasciato dopo 5 anni di soggiorno regolare e subordinato al possesso di questo requisito di reddito minimo;
- per l'iscrizione anagrafica dei **cittadini comunitari** previa dimostrazione di disponibilità economiche minime pari all'importo annuo dell'assegno sociale;
- ai fini di rilevare le condizioni economiche minime che devono essere garantite al lavoratore di cui si prevede l'assunzione tramite domanda di nulla osta attraverso le procedure previste dal Decreto Flussi.

Scarica

- [Inps circolare n. 167/2010](#)

Decreto flussi 2010 – Nuove quote di ingresso disponibili per lavoratori subordinati (non stagionali), lavoratori domestici e conversioni



31 dicembre 2010 – Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 novembre 2010 relativo alla “Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato, per l’anno 2010”.

In base al nuovo decreto saranno ammessi in Italia, per motivi di lavoro non stagionale, i cittadini stranieri non comunitari entro una quota massima di **98.080 unità**, le quali verranno ripartite tra le regioni e le province autonome a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Nell’ambito della quota massima sopra indicata, **52.080** ingressi per motivi di lavoro subordinato non stagionale sono suddivisi come segue:

- 4.500 cittadini albanesi;
- 1.000 cittadini algerini;
- 2.400 cittadini del Bangladesh;
- 8.000 cittadini egiziani;
- 4.000 cittadini filippini;
- 2.000 cittadini ghanesi;
- 4.500 cittadini marocchini;
- 5.200 cittadini moldavi;
- 1.500 cittadini nigeriani;
- 1.000 cittadini pakistani;
- 2.000 cittadini senegalesi;
- 80 cittadini somali;
- 3.500 cittadini dello Sri Lanka;
- 4.000 cittadini tunisini;
- 1.800 cittadini indiani;
- 1.800 cittadini peruviani;
- 1.800 cittadini ucraini;
- 1.000 cittadini del Niger;
- 1.000 cittadini del Gambia;
- 1.000 cittadini di altri Paesi non appartenenti all’Unione europea che concludano accordi finalizzati alla regolamentazione dei flussi di ingresso e delle procedure di riammissione.

Il decreto consente, inoltre, sempre nell’ambito della medesima quota massima di 98.080 unità, **30.000** ingressi di cittadini stranieri provenienti da Paesi diversi da quelli sopra elencati, per il settore del lavoro domestico e di assistenza e cura alla persona.

Infine, sempre nell’ambito della quota massima indicata, il decreto prevede:

- una quota di **11.000 unità** per la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale di:
 - a) 3.000 permessi di soggiorno per studio;
 - b) 3.000 permessi di soggiorno per tirocinio e/o formazione;

- c) 4.000 permessi di soggiorno per lavoro stagionale;
- d) 1.000 permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione Europea;
- una quota di **500 unità** per la conversione in permessi di soggiorno per lavoro autonomo di permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione Europea;
- una quota di **4.000 ingressi** riservata ai cittadini stranieri non comunitari che abbiano completato i programmi di formazione e di istruzione nel Paese di origine, ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. 25 luglio 1986, n.286;
- una quota di **500 unità**, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, destinata lavoratori di origine italiana residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile, inseriti in uno specifico elenco costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane di quei Paesi.

La presentazione delle domande potrà avvenire on line collegandosi al sito internet del Ministero dell'Interno a partire dal **31 gennaio 2011**. In particolare:

- a partire dalle ore 8.00 del 31 gennaio potranno essere inviate le istanze relative a lavoratori delle nazionalità privilegiate;
- a partire dalle ore 8.00 del 2 febbraio potranno essere inviate le domande relative ai lavoratori domestici e di assistenza alla persona;
- a partire dalle ore 8.00 del 3 febbraio potranno essere inviate tutte le altre domande.

A partire dal 17 gennaio sarà disponibile l'applicativo per la compilazione dei moduli di domanda da trasmettere successivamente nei giorni previsti per l'invio.

La compilazione delle domande sarà consentita per tutta la durata di validità del decreto flussi (**30 giugno 2011**).

Scarica

- [D.P.C.M. del 30 novembre 2010](#)
- [Circolare congiunta del Ministero dell'Interno e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 3 gennaio 2010](#)

Direttiva rimpatri: scaduto il termine per il recepimento il Ministero dell'Interno detta le prime disposizioni operative per adeguare il diritto interno agli obblighi comunitari



17 dicembre 2010 – Circolare del Ministero dell'interno sulle procedure da adottare in materia di espulsione, a seguito dell'entrata in vigore della direttiva sui rimpatri (Direttiva 2008/115/CE).

Nel dicembre 2008 è stata emanata la direttiva 2008/115/CE “recante norme e procedure comuni applicabili dagli Stati membri per il rimpatrio di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”, concedendo agli Stati termine sino al 24 dicembre 2010 per adeguare il proprio diritto interno agli obblighi derivanti dalla direttiva medesima.

A differenza di quanto previsto dal decreto legislativo n. 286 del 1998, che si fonda sull'immediata ed automatica espulsione dello straniero che soggiorna illegalmente sul territorio nazionale, la

Direttiva n. 115 del 2008 introduce un meccanismo espulsivo "ad intensità graduale crescente". Infatti, il legislatore comunitario ha previsto che sia privilegiata la partenza volontaria dello straniero rispetto al suo rimpatrio coatto, purché non sussista il rischio di pregiudicare l'effettivo ritorno dello straniero nel suo Paese di origine o in un altro Paese. In presenza di tale rischio o di altre situazioni, il rimpatrio potrà invece essere immediato, quindi con l'accompagnamento coatto alla frontiera, senza che sia concesso allo straniero il termine per la partenza volontaria.

Nelle more del recepimento, da parte dell'Italia, della Direttiva in questione, la circolare del Ministero dell'Interno invita i questori ad adeguare le procedure di espulsione al dettato della Direttiva, in particolare calibrando, in relazione alle principali novità introdotte dalla stessa, le motivazioni su cui si fonderanno i provvedimenti finalizzati al rimpatrio dello straniero. In particolare, si dovrà tenere presente che:

- il provvedimento di rimpatrio va emesso solo a seguito di una ponderata valutazione del singolo caso e assicurando la gradualità del provvedimento da adottare, privilegiando la concessione di un termine per la partenza volontaria rispetto al rimpatrio immediato. La stessa gradualità andrebbe garantita anche nella fase esecutiva del rimpatrio;
- per la partenza volontaria, va concesso all'interessato un termine tra i 7 e i 30 giorni e durante tale periodo possono essere imposti allo straniero alcuni obblighi finalizzati a evitare il *rischio di fuga*, come l'obbligo di presentarsi periodicamente alle autorità, la costituzione di una garanzia finanziaria adeguata, la consegna di documenti o l'obbligo di dimorare in un determinato luogo;
- il termine per la partenza volontaria non va concesso qualora:
 - sussista il *rischio di fuga* dello straniero, accertato individualmente, sulla base di criteri oggettivi o
 - la domanda di soggiorno è stata respinta in quanto manifestamente infondata o fraudolenta, ovvero
 - l'interessato costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale
- il provvedimento di rimpatrio deve essere corredato da un divieto di ingresso, solo qualora
 - non sia stato concesso allo straniero un termine per la partenza volontaria, o
 - lo straniero non abbia ottemperato all'ordine di rimpatrio;
- per stabilire la durata del divieto d'ingresso si deve tenere conto di tutte le circostanze che riguardano il singolo caso. Tale divieto non deve superare, di norma, i 5 anni, salvo che l'interessato costituisca una grave minaccia per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale

La circolare chiarisce inoltre che nell'intervista cui lo straniero viene sottoposto prima di essere avviato al rimpatrio, volontario o coatto, va sempre verificato se sussistono le condizioni affinché allo stesso sia possibile rilasciare un permesso di soggiorno umanitario ad altro titolo e qualora sia esclusa tale possibilità, si dovrà accertare se sussistano motivi che impediscano di concedere allo straniero un termine per la partenza volontaria. In linea generale, per verificare se sussiste o meno il *rischio di fuga* potrà essere utile chiedere allo straniero di dimostrare:

- la disponibilità di adeguate garanzie finanziarie provenienti da fonti lecite, idonee allo scopo;
- il possesso di un documento utile all'espatrio, in corso di validità;
- l'utilizzabilità di un alloggio stabile non precario, ove egli possa essere rintracciato senza alcuna difficoltà;
- la linearità della sua condotta pregressa;
- il proprio concreto interesse a tornare quanto prima nel Paese d'origine o in un altro Paese terzo, senza più prolungare la permanenza irregolare sul territorio italiano;

- ogni altro elemento utile ad evidenziare la presenza o meno del pericolo che egli si sottragga volontariamente al rimpatrio, qualora gli venisse concesso un termine per la partenza volontaria.

NOTIZIE DALL'UE

Il Parlamento Europeo approva le modifiche alla direttiva sui lungo soggiornanti: anche i rifugiati ed i beneficiari di protezione internazionale potranno ottenere il permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti



15 dicembre 2010 – Approvata dal Parlamento Europeo la proposta di direttiva del Consiglio (COM(2007) 298 def.) che, modificando la direttiva 2003/109/CE, consente anche ai rifugiati ed agli altri beneficiari di protezione internazionale residenti legalmente in Europa da oltre 5 anni, di acquisire il diritto di residenza a lungo termine analogamente agli alti cittadini immigrati lungo soggiornanti.

Grazie alle nuove regole anche i i rifugiati ed i beneficiari di protezione internazionale di lunga permanenza potranno acquisire il permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti, beneficiando così dei diritti allo stesso correlati, tra cui quello di stabilirsi, a determinate condizioni, in un altro Stato membro ottenendo un permesso di soggiorno.

Resta esclusa dal campo di applicazione della direttiva il trasferimento di responsabilità in materia di protezione dei beneficiari di protezione internazionale.

Gli Stati membri avranno ora due anni per conformarsi alle nuove regole, mentre le disposizioni approvate non avranno effetti per Gran Bretagna, Irlanda e Danimarca.

Proposta di Direttiva sul permesso unico per soggiorno e lavoro – Il Parlamento Europeo non trova l'accordo



14 Dicembre 2010 – Il Parlamento Europeo non ha trovato l'accordo sulla proposta di direttiva sul "permesso unico", che ha l'obiettivo di istituire una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consenta ai lavoratori migranti di soggiornare e lavorare nel

territorio di uno Stato membro, nonché di definire un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro.

I punti principali di discussione fra i deputati sono stati il campo d'applicazione della direttiva (da cui, nella sua forma originale sarebbero esclusi gli immigrati che hanno ottenuto un permesso di residenza a lungo termine, i rifugiati, i lavoratori stagionali e quelli distaccati), la parità di trattamento fra immigrati e cittadini europei e la possibilità per gli Stati membri di prevedere documenti aggiuntivi per ottenere il permesso.

La proposta di direttiva ritorna quindi alle commissioni libertà civili e occupazione del PE che hanno due mesi per presentare una nuova proposta all'Aula.

Scarica

- [Proposta di direttiva \(COM\(2007\) 638 final\)](#)

GIURISPRUDENZA

Regolarizzazione 2009 – La mancata sottoscrizione da parte del datore di lavoro del contratto di soggiorno non può pregiudicare il lavoratore straniero il quale, in presenza di tutti gli altri elementi previsti dalla legge, ha diritto al rilascio di un permesso per attesa occupazione



13 dicembre 2010- Depositata la sentenza n. 7528 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (sezione quarta) con la quale è stato accolto il ricorso avverso l'archiviazione della domanda di emersione ex D.L. n. 78/2009 adottata sulla base della mancata presentazione del datore di lavoro alla convocazione in Prefettura per perfezionare la procedura.

In particolare, ad avviso del giudice amministrativo quando tutti gli elementi previsti dal D.L. n. 78/2009 sono presenti, “la sanatoria non può essere lasciata alla discrezione del datore di lavoro che potrebbe non aver più interesse a perfezionare il contratto di soggiorno poiché tra la data di presentazione della domanda e quella di convocazione in Prefettura potrebbe essere successo qualcosa che rende inutile o comunque non più proficuo il rapporto di lavoro”. L'archiviazione, secondo il giudice amministrativo, è da intendersi come un provvedimento che attesta il difetto di interesse di entrambe le parti. Il disinteresse del datore di lavoro, non può pregiudicare il lavoratore extracomunitario, al quale potrà essere concesso un permesso per attesa occupazione ex art. 22, comma 11, del D.lgs n. 286/98.

Il tribunale ha disposto, pertanto, l'annullamento del provvedimento di archiviazione, affinché l'amministrazione approfondisca a livello istruttorio il reale andamento del rapporto di lavoro.

Scarica

- [Sentenza Tar Lombardia n. 2728/2010](#)

Corte Costituzionale - Non è punibile lo straniero espulso che non lascia l'Italia perché indigente, anche se già inottemperante ad una precedente espulsione



17 dicembre 2010 – Depositata la sentenza della Corte Costituzionale n. 359 con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale del reato di permanenza nel territorio dello Stato dello straniero espulso già precedentemente inottemperante all'ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale (art. 14, comma 5-quater, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 come modificato dalla legge 94/09), nella parte in cui non prevede che non sia punibile lo straniero inottemperante in quanto privo dei mezzi necessari perché indigente.

A sollevare la questione dinanzi alla Corte era stato il tribunale di Voghera, chiamato a giudicare sul caso di una donna irregolare più volte raggiunta da un decreto di espulsione ma che, per motivi di estrema indigenza, non aveva potuto lasciare l'Italia con i propri mezzi.

La Corte Costituzionale, dopo aver rilevato che il cd pacchetto sicurezza (legge n.94/2009) ha aumentato nel massimo (da quattro a cinque anni) le pene per lo straniero destinatario di un decreto di espulsione adottato dopo l'inottemperanza a un precedente ordine di allontanamento, censura proprio la mancata previsione di un "giustificato motivo", quale clausola di esclusione del reato.

Tale clausola, osserva la suprema Corte "è tra quelle destinate in linea di massima a fungere da valvola di sicurezza del meccanismo repressivo, evitando che la sanzione penale scatti allorché, anche al di fuori della presenza di vere e proprie cause di giustificazione, l'osservanza del precetto appaia concretamente inesigibile in ragione, a seconda dei casi, di situazioni ostative al carattere soggettivo od oggettivo". Tale clausola, pertanto, nella ricorrenza di diverse eventualità di fatto (estrema indigenza, indisponibilità di un vettore o di altro mezzo di trasporto idoneo, difficoltà nell'ottenimento dei titoli di viaggio, etc.), vale ad escludere la configurabilità del reato.

Conseguentemente, la Suprema Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-quater del testo unico delle leggi sull'immigrazione, come modificato dalla legge n. 94/2009, nella parte in cui non dispone che l'inottemperanza all'ordine di allontanamento, secondo quanto già previsto per la condotta di cui al precedente comma 5-ter, sia punita nel solo caso che abbia luogo «senza giustificato motivo».

Scarica

- [Sentenza n. 359/2010](#)

ATTIVITÀ PARLAMENTARE



21 Dicembre 2010 – Senato: iniziato presso le Commissioni Affari Costituzionali e Giustizia l'esame del Disegno di Legge recante nuove disposizioni in materia di sicurezza pubblica (AS 2494).

Il DDL presentato nel Consiglio dei Ministri n. 113 del 5 novembre 2010, costituisce insieme al Decreto Legge recante "Misure urgenti in materia di sicurezza" (convertito con la legge n. 217/2010) il secondo "pacchetto sicurezza", dopo quello approvato con la legge n. 94/2009.

In materia di immigrazione il nuovo DDL contiene innanzitutto (art. 5) una delega al Governo per il trasferimento agli enti locali della competenza in materia di rinnovo dei permessi di soggiorno. Prevista, inoltre (art. 6) la semplificazione delle misure per l'emanazione del decreto annuale di programmazione dei flussi di ingresso dei cittadini stranieri nel territorio: il particolare viene eliminato il **documento programmatico** triennale sull'immigrazione con cui si dovrebbero definire le politiche migratorie e i flussi di ingresso. Per il **decreto flussi** rimane la doppia procedura: quella ordinaria che prevede un passaggio del testo in conferenza unificata e nelle commissioni parlamentari, e quella d'urgenza (in caso di mancata pubblicazione del decreto annuale di programmazione), che prescinde dal parere della conferenza unificata, qualora lo stesso non arrivi entro trenta giorni.

Prevista, anche, una novità importante per il lavoratore immigrato che **perde il posto di lavoro**, il quale se percettore di un'indennità di disoccupazione o di altra prestazione pubblica di sostegno al reddito, potrà continuare a rinnovare il permesso di soggiorno e l'attuale termine di sei mesi per trovare un nuovo posto di lavoro inizierà a decorrere solo una volta venute meno tali misure.

Per i **cittadini comunitari**, la novità più importante riguarda il meccanismo delle espulsioni di chi non ha i requisiti per rimanere più di tre mesi in Italia, i quali se non tornano da solo in patria dopo il primo foglio di via e vengono nuovamente sorpresi in Italia potranno essere rimpatriati coattivamente. Inoltre, l'articolo 7, al fine di corrispondere ai rilevi mossi dalla Commissione europea in merito alla trasposizione nell'ordinamento interno della direttiva 2004/38/CE, reca alcune modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30. In particolare:

- per superare il rilievo formulato dalla Commissione europea, secondo la quale la normativa italiana sovrappone i requisiti per l'ingresso a quelli per il soggiorno, mentre la direttiva prevede esplicitamente, ai fini dell'ingresso e del soggiorno in un altro Stato membro del cittadino UE e del suo familiare, il solo possesso di una carta d'identità o di un passaporto in corso di validità, viene soppresso per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno stato membro, il richiamo all'obbligo del visto d'ingresso, ove previsto;
- per adeguarsi al rilievo formulato dalla Commissione europea, secondo la quale «la direttiva non prevede la fissazione di un importo minimo prefissato per legge, contenendo solo un generico richiamo alle risorse sufficienti ad escludere il ricorso a prestazioni di assistenza sociale», nella procedura di verifica della sussistenza del requisito della disponibilità delle risorse economiche sufficienti a garantire il soggiorno oltre i tre mesi, è stata inserita anche la valutazione della situazione complessiva dell'interessato
- in accoglimento di una precisa richiesta della Commissione, è stato esplicitato il principio secondo cui l'eventuale ricorso al sistema di assistenza sociale non è considerato, automaticamente, come causa di allontanamento ma va valutato caso per caso.

Scarica

- [A.S. n. 2494](#)

PUBBLICAZIONI E PROGETTI IN CORSO



20 dicembre 2010 – Pubblicata dal Dipartimento per le Politiche Comunitarie una Guida sul riconoscimento delle qualifiche professionali

La Guida all'utente redatta dal Dipartimento Politiche Comunitarie si propone di accompagnare il cittadino nella procedura volta ad ottenere il riconoscimento delle proprie qualifiche professionali, ai sensi della [direttiva 2005/36/CE](#) (recepita in Italia con il [Decreto legislativo n.206/2007](#)).

L'obiettivo principale è quello di fornire ogni utile conoscenza di strumenti che facilitino la comprensione del complesso di disposizioni, norme e principi, comunitari e nazionali, che regolano il sistema della libera circolazione dei professionisti nell'Unione Europea.

La Guida è stata concepita come uno strumento in *progress*: le tematiche trattate saranno mano a mano approfondite sia con gli orientamenti giurisprudenziali della Corte di Giustizia Europea in materia, sia con una serie di informazioni utili, rappresentate prevalentemente da quanto emergerà dalla corrispondenza tra gli operatori della materia (Coordinatore Nazionale- Punto Nazionale di Contatto) e il cittadino stesso, ma anche dai lavori delle istituzioni europee.

Scarica

- [Guida all'utente](#)